

**INAIL: Il contagio da Covid-19 è “Infortunio sul lavoro”, MA...  
La responsabilità penale del Datore di Lavoro nel Comunicato del 15/5  
e le COPERTURE UCA PER LE IMPRESE**

## **Infortunio sul lavoro - Circolare INAIL del 3 aprile 2020**

Imprese di qualunque dimensione sono a rischio durante l'emergenza Covid -19.

L'inail, con Circolare del 3 aprile 2020, ha chiarito che **il contagio di un dipendente “in occasione di lavoro” è considerato infortunio sul lavoro**. Come lo è anche il caso di contagio **durante il percorso da casa all'ufficio o in fabbrica**.

Ancora più grave è la situazione che coinvolge i dipendenti a contatto con il pubblico: front-office, cassieri, addetti alle vendite, banconisti...In questi casi, anche se i lavoratori non possono provare che il contagio sia dovuto all'attività svolta, l'infortunio sul lavoro può essere provato dimostrando la presenza nel posto di lavoro.

Di fronte al rischio di processi per lesioni colpose aggravate dal mancato rispetto della normativa in tema di sicurezza sul lavoro (art. 590 codice penale) o addirittura per omicidio colposo aggravato (art. 589 codice penale), molti titolari soprattutto di piccole realtà aziendali hanno scelto di ritardare, se non bloccare, l'apertura, con gravi conseguenze per la sopravvivenza dell'impresa stessa.

## **Chiarimenti INAIL con Comunicato Stampa del 15 maggio 2020**

Proprio in conseguenza di tali rischi sull'economia, derivanti dall'astensione della ripresa lavorativa, il 15 maggio l'INAIL ha chiarito la portata della Circolare e, di fatto, **limitato la responsabilità degli imprenditori**. Il principio emerso può essere così sintetizzato: **il riconoscimento del contagio come infortunio sul lavoro non comporta automaticamente una responsabilità penale o civile del datore di lavoro.**

Nell'ipotesi di contagio da Covid -19 e, pertanto, di infortunio sul lavoro, **le responsabilità penali e civili devono essere rigorosamente accertate, attraverso la prova del dolo o della colpa specifica del datore di lavoro nel mancato rispetto delle normative in tema di contenimento Covid 19.**

Si tratta di chiarimenti dovuti, nel rispetto –peraltro– dei cardini del nostro ordinamento giuridico: è il caso di ricordare il principio di presunzione di innocenza nonché dell'onere della prova a carico del Pubblico Ministero. In altre parole: è lo Stato che deve provare la colpevolezza dell'imputato.

Tale interpretazione da parte dell'INAIL comporta conseguenze di rilievo: **in caso di assoluzione, tale Ente non potrà rivalersi sull'azienda per la quota liquidata al dipendente. Ne' il lavoratore ha titolo per agire richiedendo il risarcimento dei danni non corrisposti da INAIL.**

**Ma anche in sede civile è necessario l'accertamento del dolo o della colpa dell'imprenditore per aver causato il contagio.**

## **LE POLIZZE UCA: QUALI INTERVENTI A FAVORE DELL'IMPRESA?**

La nostra Compagnia presente sul mercato da oltre 88 anni, specializzata nel ramo Tutela Legale e Perdite Pecuniarie, da sempre ha scelto di offrire **la più ampia difesa legale**, elaborando nel corso degli anni polizze adeguate alle diverse esigenze degli Assicurati.

Proprio questa volontà di porre al centro dell'attenzione i nostri Assicurati ci ha portati a creare **UCA Tutela Azienda e UCA Tutela Azienda - Personale Apicale**: polizze modulari, tagliate “su misura” sulle singole realtà imprenditoriali: dalle piccola/media impresa, al negozio, all'artigiano.



## **INAIL: Il contagio da Covid-19 è “Infortunio sul lavoro”, MA... La responsabilità penale del Datore di Lavoro nel Comunicato del 15/5 e le COPERTURE UCA PER LE IMPRESE**

Ecco la portata delle **nostre coperture nel suo insieme**, non solo in materia penale, ricordando che presupposto è che sia rispettato quanto previsto dalle clausole contrattuali in tema di insorgenza del sinistro, denuncia e gestione delle vertenze.

### **DIFESA PENALE**

E' il nucleo di “UCATutela Azienda” e “UCATutela Azienda - Personale Apicale”, peraltro analogo e conforme in tutte le nostre Polizze rischio Azienda, ovvero Universale, Unica, TutelUnica, Uca Soluzione, Prima Tutela Azienda.

E' certo che i chiarimenti oggetto del recente Comunicato INAIL comporteranno una diminuzione delle condanne, auspicabile in ottica garantista e di rilancio dell'economia. **Rimane però immutato, in ogni caso, il rischio di sostenere un processo penale per l'accertamento di eventuali responsabilità. Infatti anche in caso di assoluzione le spese dell'Avvocato, Consulenti Tecnici esperti in medicina, sicurezza sul lavoro rimangono a carico del Datore di Lavoro o dei soggetti Preposti.**

### **IMPUTAZIONI COLPOSE E CONTRAVVENZIONALI**

L'ipotesi principale prevista è la **difesa per lesioni colpose e omicidio colposo** conseguenti al contagio da Covid - 19.

UCA garantisce la **libera scelta del Legale e del Consulente Tecnico di Parte** per l'Assicurato, indipendentemente dai Professionisti incaricati dalla Compagnia Garante per la Responsabilità Civile e dalle iniziative che la stessa assumerà. E' la cd **“duplice difesa penale”**, operante nei nostri contratti.

### **IMPUTAZIONI DOLOSE**

**L'acquisto del materiale quali paratie, disinfettanti, incarico ad imprese di sanificazione, rispetto delle distanze previste dai protocolli...ecc..** comporta maggiori costi, spese, e con esse inevitabilmente al riduzione dei margini e profitti, in un contesto economico già precario: per questo lo scenario di **eventuali comportamenti riconducibili a omissioni volontarie** di prescrizioni, adempimenti, da parte del Datore di Lavoro, già finanziariamente “provato” dalle conseguenze dirette della riapertura post lockdown non è così remoto. Ne possono derivare imputazioni di natura dolose, ovvero i cd. reati omissivi. **Uca garantisce la copertura, purché l'assicurato sia assolto con sentenza passata in giudicato.**

### **ILLECITI AMMINISTRATIVI**

Altrettanto importante è la difesa per **illeciti amministrativi**, in particolare per la presunta mancata adozione dei provvedimenti in materia di sicurezza sul lavoro in tema di Covid-19.

E' sufficiente pensare **alla infinita complessità e susseguirsi di leggi, decreti, in ambito nazionale, regionale, etc... da rispettare per “essere a norma”, alle gravi conseguenze che deriveranno da una eventuale condanna e ai controlli capillari** che saranno effettuati da parte delle Autorità competenti, per renderci conto dell'importanza di garantire la massima tutela.

Ecco un aspetto che caratterizza le scelte di UCA: nessun elenco dettagliato di singoli illeciti, che in quanto tale non può essere completo ed aggiornato, ma **copertura per TUTTE le violazioni amministrative**, sia quelle già normate, ovvero previste dalla legge vigente al momento del perfezionamento del contratto, sia quelle che saranno oggetto di future normative.



## **INAIL: Il contagio da Covid-19 è “Infortunio sul lavoro”, MA... La responsabilità penale del Datore di Lavoro nel Comunicato del 15/5 e le COPERTURE UCA PER LE IMPRESE**

E' questo il motivo per cui **non occorrono appendici o la proposta integrativa di nuovi prodotti assicurativi specifici** tali da prevedere **la difesa a fronte di sanzioni per inosservanza di disposizioni in tema Covid-19**. È stata posta una condizione che riteniamo eticamente corretta e a favore in primis dell'Assicurato: **la garanzia è prestata purché il ricorso sia accolto almeno parzialmente**, con una riduzione se non abolizione della sanzione. Questo per evitare che il Datore di Lavoro in assenza di circostanze effettivamente “attenuanti” le responsabilità, proponga ricorso con mero intento dilatorio, che a causa della decorrenza dei termini di pagamento agevolato, comporta successivamente un aggravio rilevante della sanzione.

Aggiungiamo ancora fra gli Illeciti amministrativi le **sanzioni rivolte direttamente nei confronti dell'Azienda**, come previsto dal **D. lgs 231/01** “Responsabilità amministrativa delle società e degli enti”.

### **SEDE CIVILE**

#### **Controversie di lavoro**

Altro rischio da considerare è sicuramente nelle **vertenze di lavoro** promosse dai dipendenti o da coloro che ne hanno titolo. Un esempio fra tutti è rappresentato dalla **richiesta di risarcimento per il cd “danno differenziale”**: il danno che deve risarcito al lavoratore e che corrisponde alla differenza tra quanto versato dall'Inail a titolo di indennizzo, sulla base delle proprie tabelle, e quanto è possibile richiedere al datore di lavoro.

Strettamente connessa è la necessità per l'Imprenditore di ricorrere a strumenti quali **l'arbitrato o l'azione legale** nei confronti delle Compagnie che esercitano il ramo RCO (Responsabilità Civile verso Terzi ed Operai) e il ramo Infortuni. L'assoluta indipendenza di UCA da qualsivoglia altra Compagnia o Gruppi Societari garantisce l'assoluta centralità dei nostri Assicurati: zero conflitti di interesse.

<https://www.ucaspa.com/16/polizze/azienda>

**[Rimandiamo alla lettura della Rassegna Stampa e alla Raccolta di Norme di legge](#)**

**UCA ASSICURAZIONE SPA**

*Questo documento è stato elaborato in data 18/5/2020, sulla base della normativa emanata alla data della presente.*

Sede e Direzione Generale in Piazza San Carlo 161, Palazzo Villa – 10123 Torino  
Tel. 011.5627373, 011.0920601 - Fax. 011.5621563 - [uca@ucaspa.com](mailto:uca@ucaspa.com) - [pecuca@legalmail.it](mailto:pecuca@legalmail.it) - [www.ucaspa.com](http://www.ucaspa.com)  
N\* iscr. Reg. Imprese To, Cod. Fisc., P.IVA 00903640019 - N° iscr. Sez. I Albo Imprese IVASS N° 1.00024 del 03/01/2008  
Capitale Sociale € 6.000.000 i.v. - Società autorizzata all'esercizio nel ramo Tutela Legale con Prov. Min. del 18/3/1935  
ric. con D.M. n° 15870 del 26/11/1984 e Ramo Perdite Pecuniarie con D.M. n°19867 del 08/9/1994